

CONTRATTO

per

Affidamento del servizio di prima accoglienza in favore di cittadini ucraini in fuga dal conflitto di cui all'accordo tra Comune di Firenze e Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze del 23/05/2022 e successiva proroga. Lotto 1 "Foresteria Pertini".

- CIG n. 95020392A4 -

TRA

il COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE SERVIZI SOCIALI con sede legale in FIRENZE (FI), Piazza della Signoria n. 1, P. IVA/C.F. 01307110484 nella persona del dott. RAFFAELE UCCELLO (C.F.: CCLRFL66T28A053R), dirigente del "Servizio sociale amministrativo", nato ad ACRI (CS) il 28/12/1966 e domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede della Direzione Servizi sociali, viale de Amicis n. 21 Firenze, che interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Firenze;

E

FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS ONLUS (di seguito: "Fondazione Caritas") con sede legale in Firenze, via de' Pucci 2, CAP 50122, con C.F. 94043850489, n. repertorio economico amministrativo FI-562069, nella persona del legale rappresentante dott. Vincenzo Lucchetti (CF: LCCVCN47E13G508R), nato a Petilia

Policastro (CZ) il giorno 13/05/1947, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale della fondazione sopra indicata;

PREMESSO CHE

- al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dall'afflusso in Italia di persone in fuga dal territorio ucraino, il Comune di Firenze e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze hanno sottoscritto in data 23/05/2022 un "accordo di collaborazione" ex art. 15 della L. 241/1990, con il quale la stessa Prefettura ha affidato al Comune di Firenze la realizzazione e gestione in strutture proprie di uno o più centri di accoglienza straordinari (cosiddetti "CAS") previsti dall'art. 11 del D. Lgs. 142/2015;

- stante l'andamento del conflitto e le perduranti esigenze di accoglienza, il Comune di Firenze e la Prefettura – UTG di Firenze hanno deciso di addivenire alla proroga del citato accordo di collaborazione, prorogandone la durata al giorno 31/12/2022;

- con determinazione dirigenziale n. DD/2022/08350 del 10/11/2022 è stata indetta un'indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse in ordine all'eventuale affidamento del servizio di prima accoglienza e gestione dei CAS;

- con determinazione dirigenziale n. DD/2022/08824 del 23/11/2022 è stata avviata una procedura negoziata sulla piattaforma START Toscana per l'affidamento del "servizio di prima accoglienza a favore di cittadini ucraini in fuga dal conflitto di cui all'accordo tra Comune di Firenze e Prefettura - UTG di Firenze del 23/05/2022 e

successiva proroga (Lotto 1 – “Foresteria Pertini” CIG: 95020392A4;

Lotto 2 – “Palazzina dell’orologio” CIG: 9502072DDC), a cui sono

stati invitati gli operatori economici che, previa presentazione di

manifestazione di interesse, sono stati dichiarati ammessi dal RUP

alla procedura;

- è stato prescelto il criterio di aggiudicazione dell’offerta

consistente nel miglior rapporto qualità/prezzo (con prezzo

bloccato);

- successivamente alla scadenza della procedura, la commissione

giudicatrice di gara, nominata con determinazione dirigenziale n.

DD/2022/09043 del 29/11/2022, si è riunita in seduta riservata per

procedere all’esame delle offerte tecniche ed economiche presentate

dagli operatori economici;

- in particolare, la citata commissione giudicatrice ha così valutato

l’offerta presentata dall’operatore economico “Fondazione

Solidarietà Caritas onlus”:

- punteggio assegnato dalla commissione all’offerta tecnica:

70/100;

- il punteggio all’offerta economica non viene assegnato: 0/0,

- punteggio totale attribuito all’offerta nel suo complesso: 70/100

(superiore alla soglia minima di qualità, stabilita in punti 60)

- con determinazione dirigenziale n. DD/2022/09118 del 30/11/2022

veniva, dunque, individuata la citata Fondazione Caritas quale

aggiudicataria del lotto 1 “Foresteria Pertini” del servizio di prima

accoglienza a favore di cittadini ucraini, per una durata iniziale

dell'affidamento di 31 giorni, per un importo complessivo massimo

pari a € 103.619,00 al netto di IVA sulle componenti assoggettate;

- con nota prot. 409247 del giorno 1/12/2022 è stata data

comunicazione alla Fondazione Caritas dell'avvenuta aggiudicazione

e, data la necessità di continuità dell'accoglienza, è stato disposto

l'avvio del servizio a partire dal giorno 1/12/2022;

- la Fondazione Caritas ha dichiarato, ai sensi del d.PR 445/2000, il

possesso dei requisiti necessari alla stipula del presente contratto e

tali dichiarazioni sono state oggetto di verifiche d'ufficio

dall'esito positivo;

- che, conformemente all'intesa per la prevenzione dei tentativi di

infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici

firmata tra la competente Prefettura – Ufficio territoriale del

Governo di Firenze e il Comune di Firenze in data 10/10/2019, è

stata richiesta l'informazione antimafia tramite la banca dati

nazionale unica della documentazione antimafia con richiesta del

23/02/2022 prot. n. PR_FIUTG_Ingresso_0031028_20220223;

- che, essendo decorso il termine di trenta giorni di cui all'art. 92

co. 2 del D. Lgs 159/2011, la stipula del presente contratto avviene

ai sensi dell'art. 92 comma 3 D. Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal

contratto da parte del Comune di Firenze secondo quanto ivi

previsto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I predetti soggetti, previa ratifica e conferma della narrativa che

precede, la dichiarano parte integrante del presente contratto,

insieme agli altri atti e documenti di seguito richiamati, menzionati o allegati,

E

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto di appalto

Il COMUNE DI FIRENZE (di seguito anche: committente), come sopra rappresentato ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida all'operatore economico Fondazione Solidarietà Caritas onlus (di seguito, anche: appaltatore), che come sopra rappresentato accetta e si obbliga, la gestione del servizio di prima accoglienza in favore di cittadini ucraini in fuga dal conflitto di cui all'accordo tra Comune di Firenze e Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze del 23/05/2022 e successiva proroga - Lotto 1 "Foresteria Pertini" (di seguito: "lotto 1 del servizio di prima accoglienza per cittadini ucraini"), per una capienza massima di 100 posti e per il periodo intercorrente dal 1/12/2022 (data di avvio del servizio) al termine finale di conclusione previsto per il giorno 31/12/2022 (CIG: 95020392A4), fatto salvo l'esercizio delle opzioni di cui all'art. 3 del presente regolamento contrattuale.

La struttura presso la quale deve essere realizzato il servizio, messa a disposizione dal Comune è la "Foresteria Pertini", situata in Firenze via Tagliamento, 2 – località Sorgane, Foglio di mappa 146, particella 78. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto il Comune si riserva, laddove ne emerga la necessità e in base a proprie autonome

valutazioni, di sostituire la struttura in questione con altra idonea allo scopo.

Art. 2 – Condizioni, caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio

L'appalto viene accettato dall'appaltatore sotto osservanza piena e assoluta delle norme di legge nonché delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che ne formano parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente, anche ove non materialmente allegati al presente atto:

- accordo procedimentale collaborativo tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze del 23/05/2022;
- proroga dell'accordo procedimentale collaborativo del 19/11/2022;
- lettera di invito;
- capitolato speciale d'appalto [ALL. 1];
- intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze e dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze;
- offerta economica presentata in sede di gara [ALL. 2];
- offerta tecnica presentata in sede di gara;
- piano dettagliato di interventi di manutenzione ordinaria;

La Fondazione Solidarietà Caritas onlus dichiara di impegnarsi a rispettare l'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione

della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze e dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze, di cui accetta espressamente il contenuto con particolare riferimento alle clausole di cui agli artt. 2 lett. c) e 5 co. 1 lett. a) e b).

L'appaltatore è tenuto all'adempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria della struttura di proprietà comunale con riferimento alle voci presenti e/o applicabili del piano dettagliato di interventi.

Art. 3 – Durata del contratto di appalto e opzioni

La durata iniziale del contratto decorre dal giorno 1/12/2022, data di avvio anticipato del servizio, al termine finale del 31/12/2022, per un totale di 31 giorni.

Al termine di tale periodo, qualora la Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze decidano di prolungare la durata dell'accordo collaborativo di cui alle premesse, i risultati dell'appalto siano stati soddisfacenti e sia accertato il pubblico interesse nonché la convenienza al rinnovo del rapporto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di negoziare con l'aggiudicatario la ripetizione del servizio per ulteriori 60 giorni, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016. In tale caso, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D. Lgs. 50/2016.

In caso di proroga dell'accordo collaborativo e di indizione di nuove procedure di scelta del contraente, la durata del contratto potrà essere prorogata (cd. "proroga tecnica" – art. 106 comma 11 D.Lgs 50/2016) per un periodo non superiore a 30 giorni. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero altre più favorevoli per il Comune di Firenze.

Art. 4 – Corrispettivi, modalità di pagamento e valore globale del lotto

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio corrisponde a:

- € 29,30 oltre IVA, se dovuta, *pro capite pro die*, per presenze fino a 50 ospiti;

- € 28,99 oltre IVA, se dovuta, *pro capite pro die*, per presenze oltre i 50 ospiti.

A tale importo vanno aggiunti i rimborsi (non soggetti a IVA) per le seguenti prestazioni, ove effettivamente rese, dal valore complessivo stimato in misura pari a € 13.750,00:

- *Kit di primo ingresso - € 300,00 pro capite;*
- *Scheda telefonica - € 5,00 pro capite;*
- *Pocket money - € 2,50 pro capite pro die;*

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Il corrispettivo per il servizio è versato in un'unica soluzione al termine del servizio, previa erogazione delle somme necessarie da parte della Prefettura – UTG di Firenze al Comune di Firenze in

conseguenza del riconoscimento degli importi dovuti all'appaltatore a seguito di inserimento dei dati necessari sul Portale Immigrazione.

Il valore globale del lotto ammonta a € 405.029,00 oltre IVA, se e in quanto dovuta, (di cui € € 103.619,00 per la durata iniziale del servizio).

Art. 5 – Garanzia del contratto di appalto

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e ai sensi dell'art. 103 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'appaltatore ha stipulato idonea polizza garanzia fideiussoria definitiva per un importo pari a € 10.361,90 (Euro: diecimilatrecentosessantuno/90) emessa da Assicuratrice Milanese S.p.A., garanzia fideiussoria n. 2027015915913, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia ha validità ed efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune di Firenze, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate. Tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto avvengono sul conto corrente dedicato comunicato

dall'appaltatore all'avvio del servizio e recano il relativo codice identificativo gara.

Il Comune di Firenze verifica, in occasione di ogni pagamento nei confronti dell'appaltatore, che gli stessi siano disposti sul conto corrente dedicato indicato ai sensi della normativa richiamata.

Art.7 – Obblighi di riservatezza

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Gli obblighi in materia di riservatezza vengono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune di Firenze e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte del proprio personale degli obblighi in questione.

Il Comune di Firenze, per il caso di grave inosservanza degli obblighi in questione, ha facoltà di risolvere il presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, è stato

nominato il seguente responsabile del trattamento dei dati personali, che presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza:

- la persona fisica dott. Vincenzo Lucchetti, legale rappresentante della Fondazione Caritas.

Art. 9 – Coperture assicurative. Obbligo di manleva

L'appaltatore è responsabile in via esclusiva degli infortuni subiti dalle persone presenti nelle strutture di accoglienza, nonché dei danni a cose o persone che le stesse procurino all'interno ovvero all'esterno delle strutture. Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere alle persone accolte, nonché da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati dalle predette persone.

L'appaltatore è responsabile in via esclusiva per qualunque danno cagionato a persone, ivi inclusi terzi, il proprio personale a qualunque titolo impiegato e il personale del Comune di Firenze, nonché dei danni cagionati a beni di terzi o del Comune di Firenze, comprese le strutture affidate, che si verificano nell'esecuzione del presente contratto e, in generale, per la durata dell'affidamento. Il Comune di Firenze è, conseguentemente, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e a terzi, per fatti cagionati nell'esecuzione del servizio. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

L'appaltatore è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003, il D.Lgs. 101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679.

A tal fine, la Fondazione Caritas ha stipulato apposita polizza assicurativa (rapporto n. 50 32492KY), acquisita agli atti.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune di Firenze da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 10- Stipula del contratto e spese contrattuali

Il contratto è formato e stipulato mediante scrittura privata.

Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla stipulazione del presente contratto, presenti e future, sono a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore, come da dichiarazione resa in sede di gara, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 5 del D. Lgs. 117/2017.

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 29/12/2022

per il Comune di Firenze – Direzione Servizi sociali

Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo

dott. RAFFAELE UCCELLO

per FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS ONLUS

Il legale rappresentante

dott. VINCENZO LUCCHETTI